

— in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale, la Corte di giustizia mette le informazioni o gli atti di cui trattasi a disposizione del Tribunale subito dopo la notifica della decisione che definisce l'impugnazione. A tale scopo, il cancelliere della Corte di giustizia indirizza una lettera al cancelliere del Tribunale per comunicargli che le informazioni o gli atti di cui trattasi sono messi a disposizione del Tribunale. Il cancelliere della Corte di giustizia comunica contemporaneamente all'autorità di sicurezza che le informazioni o gli atti di cui trattasi devono essere messi a disposizione del Tribunale, senza spostamento materiale di tali informazioni o atti. Questa comunicazione è registrata dall'ufficio FIDUCIA. La parte principale che ha prodotto tali informazioni o tali atti è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA, in presenza di un rappresentante della cancelleria del Tribunale, subito dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, a meno che non sia stata proposta un'impugnazione entro tale termine.

Articolo 4

Contrassegno FIDUCIA

1. Il contrassegno FIDUCIA è attribuito dall'ufficio FIDUCIA all'insieme delle informazioni o degli atti prodotti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
2. Il contrassegno FIDUCIA è altresì attribuito dall'ufficio FIDUCIA a qualsiasi informazione che riporti, in tutto o in parte, il contenuto delle informazioni o degli atti prodotti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 o 2, di tale regolamento nonché a ciascuna copia di tali informazioni o atti.
3. Il contrassegno FIDUCIA è del pari attribuito dall'ufficio FIDUCIA ai documenti e ai registri predisposti dall'ufficio FIDUCIA in applicazione della presente decisione la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.
4. Il contrassegno FIDUCIA è apposto in modo visibile su tutte le pagine e i supporti delle informazioni FIDUCIA.
5. L'apposizione del contrassegno FIDUCIA e la soppressione di tale contrassegno, alle condizioni previste nell'allegato III, non incidono sulla classificazione delle informazioni trasmesse al Tribunale.

Articolo 5

Protezione delle informazioni FIDUCIA

1. La protezione delle informazioni FIDUCIA è equivalente a quella garantita alle ICUE SECRET UE/EU SECRET conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.
2. Il detentore di ICUE è responsabile della protezione delle stesse conformemente alla presente decisione.

Articolo 6

Gestione dei rischi di sicurezza

1. I rischi che gravano sulle informazioni FIDUCIA sono gestiti nell'ambito di un procedimento di analisi dei rischi volto a determinare i rischi noti che gravano sulla sicurezza, a definire misure di sicurezza che consentano di ricondurre tali rischi a un livello accettabile conformemente ai principi di base e alle norme minime enunciate nella presente decisione e ad applicare tali misure. L'efficacia di dette misure è oggetto di una valutazione costante da parte dell'autorità di sicurezza.
2. Le misure di sicurezza per la protezione delle informazioni FIDUCIA nel corso dell'intero procedimento dinanzi alla Corte di giustizia sono proporzionate, in particolare, alla forma in cui si presentano le informazioni o i materiali di cui trattasi nonché al loro volume, all'ambiente e alla struttura dei locali dell'ufficio FIDUCIA, come pure alla minaccia, valutata a livello locale, di attività dolose e/o criminali, compresi lo spionaggio, il sabotaggio e il terrorismo.
3. Il piano di emergenza interno della Corte di giustizia dell'Unione europea tiene conto della necessità di proteggere le informazioni FIDUCIA in situazioni di emergenza onde evitare l'accesso e la divulgazione non autorizzati o la perdita di integrità o di disponibilità.

